

7) retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici, allenatori e atleti nel rispetto della normativa vigente	€
8) assistenza medico-sanitaria	€
9) affitto e gestione di impianti sportivi. Le spese di gestione non possono superare il 20% del contributo previsto	€
10) abbigliamento sportivo ed accessori, limitatamente al numero dei tesserati	€
11) attrezzature e materiale sportivo ..	€
Totale delle spese ammissibili	€

I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l'erogazione del contributo sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: "documento utilizzato quale giustificativo per l'erogazione del contributo concesso dall'Amministrazione regionale, dipartimento turismo, sport e spettacolo, per la stagione 2003/2004. Non è stato e non sarà presentato per l'ottenimento di ulteriori somme a vario titolo".

Tale documentazione sarà conservata per 10 anni a cura dell'ente beneficiario, al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo:

Allega

1) dichiarazione rilasciata del comitato regionale della competente federazione sportiva attestante che la società ha svolto e portato a termine l'attività sportiva prevista per la stagione sportiva 2003/2004 (per gli sports individuali la dichiarazione dovrà fare riferimento ai campionati italiani assoluti 2004);

2) elenco degli atleti e dei tecnici tesserati con l'ente per la stagione sportiva 2003/04, partecipanti al campionato di massima serie, debitamente vistato dal Comitato regionale della federazione competente;

3) materiale fotografico, capi di abbigliamento e quant'altro idoneo alla verifica dell'avvenuta esecuzione degli obblighi assunti. Per gli sports individuali tutto il materiale dovrà essere relativo ai campionati italiani assoluti 2004.

4) fotocopia di valido documento d'identità del legale rappresentante dell'ente;

5) fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A.;

Chiede

che l'erogazione del contributo avvenga:

mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso ente e, pertanto, allega attestazione rilasciata dall'istituto di credito o dall'ente Poste S.p.A., riguardante il numero di conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi;

assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso ente.

(Contrassegnare con una x una delle due modalità di quietanza).

Il legale rappresentante

.....

N.B. - La sottoscrizione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(2003.33.2090)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Pista di controllo della misura 7.01 - Assistenza tecnica - P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della programmazione n. 73/S IV del 14 maggio 2003, registrato dalla Corte dei conti il 18 giugno 2003, reg. n. 1, fg. n. 44, è stata approvata la pista di controllo della misura 7.01 - Assistenza tecnica (FESR). Detta documentazione è visionabile sul sito www.euroinfoscilia.it.

(2003.32.2047)

Costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni.

Con decreto presidenziale n. 138/serv.1°/U.O.1/SG del 9 luglio 2003, ai sensi dell'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 12 giugno 2003 e con l'indicazione nella stessa specificata, è stato costituito, per la durata di 5 anni, il Comitato regionale per le comunicazioni, secondo la seguente composizione:

— avv. Alessi Anna e dr. Alfio Salvatore Leonardi, componenti designati dal Presidente della Regione;

— dr. Giulio Cusumano ed avv. Alessandro Delfa, componenti designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

— dr. Angelo Scuderi, componente designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

(2003.32.1993)

Nomina di componenti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania.

Con decreto presidenziale n. 162/serv. 1°/U.O.1/SG del 6 agosto 2003, il dott. Cristoforo Antonino Sardo e il rag. Rosario Vita sono stati nominati componenti del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania, in rappresentanza della Provincia regionale di Catania.

Gli stessi cesseranno dalla carica alla scadenza del consiglio della Camera di commercio di Catania, ricostituito con decreto presidenziale n. 22/Gr.VII/SG del 9 febbraio 2001.

(2003.32.2079)

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prontuario relativo all'attività venatoria (legge 11 febbraio 1992, n. 157; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33; legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e legge regionale 8 maggio 2001, n. 7)

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli particolarmente protetti.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera b) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia. In caso di recidiva, esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 2, legge regionale n. 33/97 Abbattimento, cattura e detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera h) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	In caso di recidiva, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia.
Art. 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Divieto di uccellazione.	Art. 30, comma 1 Legge n. 157/92, lettera e) - penale.		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 774,00 a € 2.065,00, revoca della licenza e divieto del rilascio per 10 anni. In caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Art. 3, comma 1, lettere b) e c), legge regionale n. 33/97 E' vietato catturare e detenere uccelli, mammiferi nonché prelevare uova e piccoli nati. Divieto di cattura e detenzione di tartarughe, testuggini di mare e isticri.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 5, comma 2, legge regionale n. 33/97 E' vietato a chiunque disperdere, distruggere o appropriarsi di anelli rinvenuti su uccelli.	Art. 5, comma 3, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 516,00	€ 102,00		E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanelati di darne notizia alla ripartizione faunistica venatoria competente per territorio. La notizia può essere data anche al distaccamento forestale competente che è tenuto a comunicarla alla stessa ripartizione.
Art. 17, comma 1, legge regionale n. 33/97 Pratica dell'esercizio venatorio in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di recidiva è prevista la sospensione per un periodo di 3 anni.
Art. 17, comma 7, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione.	Art. 31, comma 1, legge n. 157/92 lettera b) - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 206,00 a € 1.239,00.
Art. 17, commi 7 e 9, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione della licenza, della polizza di assicurazione e del tesserino pur essendone munito.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		In caso di esibizione entro 8 gg. dalla contestazione, si applica il minimo della sanzione, cioè € 25,00. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva, la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.
Art. 18, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato uccidere e detenere selvaggina in numero superiore a quello consentito. Vedasi calendario venatorio (4° coniglio).	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.
Art. 18, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì) ed il giorno non prescelto.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera f) - penale Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516,00, sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia in caso di recidiva. Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a mesi sei.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 18, commi 6 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi sei.
Art. 19, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia in periodo di divieto generale.	Art. 30, comma 1, legge n. 157/92 lettera a) - penale Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00	Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia, in caso di recidiva esclusione definitiva della concessione della licenza. Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929,00 a € 2.582,00 si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad 1 mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.
Art. 19, comma 3, legge regionale n. 33/97 Divieto di caccia di appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.	Art. 32, comma 5, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore alla durata della stagione venatoria. In caso di recidiva nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione è raddoppiata e si procede al ritiro del tesserino per un periodo non inferiore a mesi uno e non superiore a mesi sei.
Art. 20, comma 1, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio con l'ausilio di cani e trasporto delle armi in difformità al disposto del presente articolo.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00.	€ 308,00		
Art. 20, comma 2, legge n. 157/92 Importazione di fauna selvatica dall'estero senza autorizzazione.	Art. 31 comma 1, legge n. 157/92 lettera l) - amministrativa Min. € 77,00 Max. € 468,00	€ 154,00		La sanzione si applica per ciascun capo. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20, comma 2, per altre introduzioni.
Art. 20, comma 3, legge regionale n. 33/97 Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentita la caccia sono vietati il porto, il trasporto e l'uso, sia delle armi da caccia, che delle carabine. Il trasporto deve avvenire con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		In periodo di chiusura dell'esercizio venatorio per il trasporto delle armi è necessaria l'autorizzazione della Questura. In periodo di caccia aperta, nei giorni di silenzio venatorio, l'arma può essere trasportata senza alcuna autorizzazione purché smontata o scarica e chiusa in apposita custodia.
Art. 21, comma 1, lettera a), legge regionale n. 33/97 Catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00.	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera b), legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio nelle aree rifugio e nelle zone cinofile.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera c), legge regionale n. 33/97 E' vietato sparare a meno di 150 metri in prossimità di "marcati", "pagliari", recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame, nonché in prossimità di animali al pascolo, con uso di fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		N.B. - Si può avanzare denuncia ai sensi dell'art. 703 del codice penale.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
<p>Art. 21, comma 1, lettera d), legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare sparando da cavallo e da veicoli a trazione animale.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati (richiami acustici con o senza l'amplificazione del suono).</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni in caso di recidiva, ammenda fino a € 1.549,00 più la confisca dei richiami.
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge regionale n. 33/97 e art. 7, legge regionale n. 15/98 Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami non autorizzati. Sono consentiti: Allodola, Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, Storno, Merlo, Passero, Passera mattugia, Pavoncella; Colombaccio tutti innellati.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		Se la violazione è nuovamente commessa la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera f), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con mezzi vietati.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a € 1.549,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera g), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia con modalità vietate. (tiro al volo agonistico su uccelli).</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera h), legge regionale n. 33/97 E' vietato vendere o detenere per vendere, acquistare parti di o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 1, lettera i), legge regionale n. 33/97 Esercizio della caccia nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni danneggiati da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente. Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate dalla, legge regionale n. 33/97.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		
<p>Art. 21, comma 2, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna per una ampiezza complessiva di 1000 mt., coassiale al valico.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	€ 308,00		Nel caso sia situato entro tale fascia un appostamento temporaneo, si applicherà altresì la sanzione prevista dall'art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97 e sanzionata dal medesimo articolo al comma 6. Quindi si applicherà una sanzione che va da € 51,00 a € 309,00 con relativa oblazione di € 102,00.
<p>Art. 21, comma 1, lettera e), legge n. 157/92 Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazioni ferroviarie e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.</p>	<p>Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
<p>Art. 21, comma 1, lettera f), legge n. 157/92 E' vietato sparare da distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro - silvo - pastorale.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 Divieto di cacciare a rastrello in più di 3 persone ovvero utilizzare a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		<p>In caso di recidiva da € 258,00 a € 1.549,00. Sospensione da uno a tre anni della licenza di porto di fucile ad uso di caccia.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 - penale</p>		<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni della licenza di caccia; revoca della licenza e divieto di rilascio per 10 anni in caso di recidiva. Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 2.065,00.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera l), legge n. 157/92 Cacciare a distanza inferiore a 100 mt. da macchine agricole in funzione.</p>	<p>Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	<p>€ 206,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettere m) e n), legge n. 157/92 Divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve e negli stagni, nelle paludi, specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiacci e su terreni allagati da pie-ne di fiume.</p>	<p>Art. 31, comma 1, lettera e), legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00</p>	<p>€ 206,00</p>		<p>In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera r), legge n. 157/92 E' vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.</p>	<p>Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale</p>		<p>Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).</p>	<p>Sospensione da 1 a 3 anni nei casi di recidiva della licenza. Ammenda fino a € 1.549,00. Confisca dei richiami.</p>
<p>Art. 21, comma 1, lettera s), legge n. 157/92 E' vietato cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita industria della pesca o della acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, purché delimitati da tabelle.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera v), legge n. 157/92 E' vietato vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		
<p>Art. 21, comma 1, lettera z), legge n. 157/92 E' vietato produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.</p>	<p>Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00</p>	<p>€ 308,00</p>		

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 21, comma 1, lettera cc), legge n. 157/92 Commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 21, comma 1, lettera dd), legge n. 157/92 Rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria va sporta ai sensi dell'art. 635 del codice penale.
Art. 21, comma 1, lettera ee) e art. 30, 1 comma, lettera l), legge n. 157/92 Commercio (o detenzione a tal fine) di fauna selvatica in violazione della legge sulla caccia.	Art. 30, comma 1, lettera l, legge n. 157/92 - penale			Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 (in caso di mammiferi o uccelli particolarmente protetti, di orsi, stambecchi, camosci d'Abruzzo o muloni sardi; di esemplari di tipica fauna stanziale alpina, le pene sono raddoppiate). Inoltre è prevista la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per 1 mese; in caso di recidiva per un periodo da 2 a 4 mesi.
Art. 22, comma 5, lettere a) e d), legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia non autorizzati.	Art. 31, comma 1, legge regionale n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 e la sospensione per un anno della licenza di caccia. In caso di ulteriore violazione la sanzione va da € 361,00 a € 2.169,00. Tutte queste sanzioni sono ridotte di 1/3 nei casi di sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato.
Art. 21, lettera a), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera i), legge n. 157/92 E' vietata la caccia sparando da aereoicoli natanti o da aeromobili.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Arresto fino a mesi 6 e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 157/92 E' vietata la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione.	Art. 30, legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 468,00 a € 1.549,00.
Art. 21, comma, lettera d), legge n. 157/92 E' vietato l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato od ove vi sia il divieto dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè delimitati da tabelle.	Art. 31, lettera e), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
Art. 24, commi 4, 5 e 7, legge regionale n. 33/97 Esercizio venatorio nei fondi chiusi e sui terreni destinati a coltivazioni erbacee e da seme, frutteti specializzati, vigneti, uliveti, carubeti fino alla data del raccolto, coltivazioni floreali, orti, terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto; nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia.	Art. 31, lettera f), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 e sospensione della licenza di caccia per un anno.
Art. 25, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia non autorizzata nelle aziende faunistico venatorie.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Per infrazione successiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00 per una ulteriore infrazione l'importo va da € 361,00 a € 2.169,00.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 28, comma 7, legge regionale n. 33/97 Cacciare nei primi 12 mesi di possesso della licenza senza accompagnatore.	Art. 32, comma 8, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		
Art. 30, comma 1, legge regionale n. 33/97 E' vietato cacciare senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionale.	Art. 31, comma 1, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		L'infrazione va segnalata all'Intendenza di finanza per l'irrogazione della sanzione finanziaria. In caso di recidiva la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata esibizione del tesserino regionale pur essendone provvisto.	Art. 32, comma 2, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		In caso di successiva esibizione entro il termine di gg. 8 dalla data di contestazione ed accertata la sua regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima di € 25,00.
Art. 31, legge regionale n. 33/97 E' vietato esercitare la caccia senza il tesserino regionale.	Art. 32, comma 1, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		
Art. 31, legge regionale n. 33/97 Mancata annotazione dei dati prescritti sul tesserino regionale.	Art. 32, comma 3, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 77,00 Max. € 464,00	€ 154,00		
Art. 31, comma 6, legge regionale n. 33/97 E' vietato detenere più di un tesserino.	Art. 32, comma 4, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 206,00 Max. € 1.239,00	€ 412,00		Sospensione del tesserino venatorio per un periodo di mesi 2 in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste della legislazione vigente.
Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero non superiore a 5.	Art. 31, comma 1, lettera g), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 103,00 Max. € 619,00	€ 206,00		In caso di recidiva, la sanzione va da € 206,00 a € 1.239,00, con la sospensione della licenza per un anno.
Artt. 2 e 30, lettera h), legge n. 157/92 Abbattimento, cattura o detenzione di fringillidi in numero superiore a 5.	Art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione della licenza da 1 a 3 anni in caso di recidiva e ammenda fino a € 1.549,00.
Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 Mancata consegna agli uffici competenti del tesserino venatorio relativo all'anno precedente entro i 60 giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria.	Art. 32, comma 9, legge regionale n. 33/97 modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		
Art. 33, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 mt. dalle zone di divieto, ad eccezione dei fondi chiusi e senza autorizzazione del conduttore del fondo che ne abbia consentito l'impianto.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 309,00	€ 102,00		
Art. 33, comma 4, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'appostamento entro la fascia assiale di 1.000 mt. ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori. Impiantare appostamenti in zone e periodi non consentiti.	Art. 33, comma 6, legge regionale n. 33/97 - amministrativa Min. € 51,00 Max. € 309,00	€ 102,00		Alla predetta sanzione si somma quella prevista per l'art. 21, comma 2, che va da € 154,00 a € 929,00, oblazione € 309,00 (art. 32, comma 8, della legge regionale n. 33/97).
Art. 38, comma 5, legge regionale n. 33/97 E' vietata la caccia nei centri privati di produzione di selvaggina.	Art. 31, lettera d), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		Se la violazione è commessa nuovamente la sanzione va da € 258,00 a € 1.549,00. In caso di ulteriore recidiva la sanzione va da € 361,00 a € 2.169,00.

Infrazione	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza art. 28 legge n. 157/92	Note
Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97 Lanci abusivi di selvaggina anche a scopo di ripopolamento.	Art. 39, commi 3 e 4, legge regionale n. 33/97-amministrativa Min. € 51,00 Max. € 154,00	€ 102,00		La sanzione massima viene raddoppiata in caso di introduzione di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.
Art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 Addestramento, allenamento e gare di cani in zone e/o periodi non consentiti.	Art. 32, comma 9 bis, legge regionale n. 33/97 come modificato dall'art. 15 della legge regionale n. 7/2001 - amministrativa Min. € 25,00 Max. € 154,00	€ 50,00		Il/I trasgressore/i è/sono responsabile/i dei danni eventualmente causati dagli animali.
Art. 42, legge regionale n. 33/97 Violazione alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia.	Art. 30, comma 2, legge n. 157/92 - penale			Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento.
Art. 45, comma 8, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle oasi di protezione e rifugio della fauna.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 46, comma 3, legge regionale n. 33/97 E' vietato l'esercizio venatorio all'interno delle zone di ripopolamento e cattura.	Art. 30, lettera d), legge n. 157/92 - penale		Sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (tranne il cane e i richiami vivi autorizzati).	Sospensione da 1 a 3 anni; revoca della licenza e divieto di rilascio in caso di recidiva. Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00.
Art. 50, comma 4, legge regionale n. 33/97 Omesso pagamento concessione regionale da parte dei cacciatori provenienti da altre Regioni.	Art. 31, lettera c), legge n. 157/92 - amministrativa Min. € 154,00 Max. € 929,00	€ 308,00		

(2003.35.2127)

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Nomina del segretario della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1925/1S del 25 giugno 2003, il funzionario direttivo geometra Bracco Antonino è stato nominato segretario della Commissione regionale per la cooperazione.

(2003.32.1998)

Provvedimenti concernenti corsi professionali abilitanti per attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 2074/5S del 16 luglio 2003, è stata rinnovata fino al 18 ottobre 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall'Associazione autonoma commercianti, con sede legale in Aci Catena (CT), via V. Emanuele n. 9 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Aci Catena, via V. Emanuele n. 9.

(2003.32.1987)

Con decreto n. 2174/5S del 25 luglio 2003 del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato, è stata rinnovata fino al 6 luglio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimen-

tare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio - Ascom, con sede legale in Gela (CL), via Cairoli n. 33 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Gela (CL), via Cairoli n. 33.

(2003.32.2050)

Conferimento dell'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina.

Con decreto n. 2217/2S del 30 luglio 2003, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha conferito l'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina al dr. Pietro Ilacqua, nato a Villafranca Tirrena (ME) il 10 marzo 1944.

(2003.32.1997)

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2157 del 22 luglio 2003, l'avv. Girolamo Milioto, nato a S. Elisabetta (AG) il 5 settembre 1966 e residente in S. Elisabetta, domiciliato in corso Umberto I, n. 550, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Piraino, con sede nel comune di Alcamo, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Salvatore Marino.

(2003.32.2053)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2159 del 22 luglio 2003, l'avv. Fabio Ca-